



Comune *di* Spoleto
Direzione Pianificazione Urbanistica

Regolamento costruzioni funerarie

Il "Regolamento costruzioni funerarie" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 401 del 30 dicembre 1988.



Regolamento costruzioni funerarie

Il "Regolamento costruzioni funerarie" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 401 del 30 dicembre 1988.

Il **25 marzo 2009** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e pubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
CAPO II – CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	4
Articolo 1	4
Articolo 2	4
Articolo 3	4
CAPO III – CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE NUOVE COSTRUZIONI, TRASFORMAZIONI E RISTRUTTURAZIONI	5
Articolo 1	5
Articolo 2	5
Articolo 3	5
Articolo 4	5
CAPO IV – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE	6
Articolo 1	6
Articolo 2	6
Articolo 3	6
Articolo 4	6
Articolo 5	6
NORME FINALI.....	7



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Ogni costruzione funeraria ed ogni intervento edificatorio all'interno dei cimiteri del comune dovranno essere autorizzati dal comune stesso, in armonia con le leggi vigenti e con le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. Sono soggetti all'applicazione del presente regolamento tutti i lavori riguardanti:

- a) *le costruzioni, le riparazioni, sopraelevazioni, adattamenti e demolizioni;*
- b) *cambiamenti delle aperture e chiusure di porte e finestre;*
- c) *intonaco e tinteggiatura dei fabbricati e qualunque altra variazione esposta a pubblica vista.*

Articolo 3

1. Per ogni disposizione, regola o chiarimento inerente le presentazioni dei progetti per costruzione, ristrutturazione, ampliamento, demolizione di qualsiasi manufatto all'interno dei cimiteri comunali, non menzionate dal presente regolamento, valgono le norme dettate dal Regolamento edilizio vigente.



CAPO II – CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Articolo 1

1. Per poter presentare domande per l'edificazione di nuove costruzioni nei cimiteri comunali è necessario prima essere concessionari di un lotto di terreno che verrà dato ad ogni singolo richiedente, previa domanda in bollo al Sindaco, con stipula di regolare contratto con scadenza a 99 anni dalla data dello stesso.

2. In casi eccezionali è possibile accettare richieste di costruzione anche prima di aver stipulato il contratto ma comunque non verrà mai rilasciata concessione edilizia prima della stipula di cui sopra.

Articolo 2

1. Per poter presentare richiesta di ristrutturazione od ampliamenti o sopraelevazioni è necessario dimostrare, anche con dichiarazioni sostitutive ad atti notori, che i firmatari della domanda siano gli unici eredi o proprietari della tomba cui si chiede la modifica o in caso contrario che la domanda sia firmata in calce da tutti gli eredi o proprietari.

Articolo 3

1. Per poter presentare richieste di ristrutturazione od ampliamento o sopraelevazione in una tomba dichiarata abbandonata è necessario prima averla acquisita con regolare stipula di contratto con il comune.



**CAPO III – CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE NUOVE COSTRUZIONI,
TRASFORMAZIONI E RISTRUTTURAZIONI**

Articolo 1

1. Per la costruzione di nuove tombe, edicole o cappelle le dimensioni devono essere rapportate alla grandezza del lotto in maniera che ad edificazione terminata rimangano cm. 25 di distanza su ogni lato dal confine del lotto e comunque tra una costruzione e l'altra non vi sia uno spazio inferiore a 50 cm.

Articolo 2

1. Per la trasformazione di tombe in edicole o cappelle rimangono valide le regole già previste nei precedenti articoli, con una unica variante che, se la trasformazione in oggetto riguarda una tomba attaccata ad un'altra, la costruzione deve essere eseguita mantenendosi soltanto a 25 cm. dall'altra tomba; ciò non è valido se la trasformazione riguarda una tomba attaccata ad una edicola od una cappella, nel qual caso resta invariato quanto detto dall'articolo 1, salvo accordo tra le parti per poter edificare sul confine, nel qual caso le stesse dovranno ambedue impegnarsi a permettere all'altro la costruzione in aderenza.

Articolo 3

1. Le altezze delle edicole o cappelle possono variare da un minimo di mt. 4.00 ad un massimo di mt. 4.50 ove non vi siano condizioni particolari per cui è opportuno variare tale norma.

2. Tali condizioni dovranno però essere verificate e vagliate dal comune stesso tramite la Commissione Edilizia che adotterà i provvedimenti del caso.

Articolo 4

L'altezza delle tombe deve essere max cm. 1.00 dal piano di calpestio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, precedente comma.



CAPO IV – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Articolo 1

1. Il tracciamento del lotto in cui dovrà sorgere la costruzione funeraria sarà indicato e fissato sul posto dal tecnico comunale incaricato secondo le indicazioni del piano di lottizzazione relativo, prima dell'inizio dei lavori ed inequivocabilmente dopo il rilascio della concessione edilizia, il quale si incaricherà di redigere apposito verbale in doppia copia che dovrà essere firmato dalle due parti.

Articolo 2

1. I lavori dovranno iniziare improrogabilmente entro un anno dal rilascio della concessione edilizia e ne dovrà essere fatta comunicazione scritta al Sindaco, tramite appositi stampati.

Articolo 3

1. La corrispondenza di esecuzione dei lavori autorizzati dalle norme dettate dal presente regolamento edilizio nonché dagli elaborati grafici di progetto e dalle eventuali condizioni apposte alla concessione edilizia, potrà essere controllata in qualunque momento dal comune per mezzo dei suoi tecnici e vigili edilizi.

2. A tale scopo la concessione edilizia ed i disegni allegati dovranno essere tenuti a disposizione dei suddetti tecnici nel cantiere stesso.

Articolo 4

1. Il proprietario dovrà provvedere a presentare al comune la denuncia di ultimazione dei lavori che dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia.

Articolo 5

1. Non si potrà, per nessun motivo, utilizzare il muro di cinta dei cimiteri per l'edificazione delle cappelle, salvo particolari condizioni che verranno vagliate tramite richiesta scritta al Sindaco dalla competente Commissione Edilizia.



NORME FINALI

Le costruzioni tutte dovranno essere realizzate con forme, colori e materiali nel rispetto dei luoghi in cui verranno ad insistere ed in cui rimarranno negli anni.